

## 1. MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(con riferimento alle definizioni riportate nella norma UNI 11063)

La **manutenzione ordinaria** è l'insieme delle attività svolte per **mantenere e ripristinare** le condizioni di uso, funzionamento e sicurezza previste da XXX al momento della messa in servizio della macchina, attraverso **interventi correttivi o programmati**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

La **manutenzione straordinaria** è l'insieme delle attività **non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione ordinaria**, attraverso **interventi programmati o accidentali** compresa la sostituzione di parti guaste o usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

**Nota:** il caso in esame parte dal presupposto che per la macchina usata oggetto della vendita da parte di XXX sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria / straordinaria per permettere di ottenere una macchina rivendibile ad un altro cliente, oltre che contrattualmente, anche legalmente dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza e/o di altri requisiti obbligatori in base alla legislazione vigente nel paese di vendita della macchina usata e relativa agli obblighi del venditore e/o dell'acquirente/utilizzatore della medesima.

## 2. OBBLIGHI / COMPORTAMENTI CONNESSI ALLA VENDITA DI UNA MACCHINA USATA

Nel caso di vendita da parte di XXX ad un cliente residente in Italia di una macchina usata, ai fini di un successivo riutilizzo produttivo, già messa in servizio almeno una volta in Italia in quanto acquistata da cliente residente in un paese dell'Area CE e sulla quale eventuali interventi / modifiche non sono andati oltre la ordinaria / straordinaria manutenzione (nel qual caso si veda la scheda **2BFH**), esistono i seguenti obblighi:

- **Per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Dir. Macchine recepita con DPR 459 del 24/7/96) **l'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della consegna, ai requisiti dell'Allegato V della legge 81/2008.**

È quindi necessario che XXX effettui le opportune verifiche sulla macchina usata per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici - fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra).

Nella valutazione dell'operazione di compravendita dell'usato è necessario non limitarsi solo alla contabilizzazione del tipo di intervento in oggetto, ossia della manutenzione ordinaria / straordinaria necessaria, ma tenere conto anche della eventuale necessità di adeguamento della macchina in relazione ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione previgente sopra citata, **con particolare riguardo al Manuale di istruzioni ed agli schemi elettrici - fluidici, che a seconda dei casi saranno da completare / modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostituire ex-novo.**

L'eventuale necessità di adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione previgente sopra citata può derivare da manomissioni effettuate dal precedente proprietario della macchina o da qualche requisito introdotto dalla legislazione sui luoghi di lavoro successivamente alla data di prima messa in servizio della macchina o da eventuali carenze nella fornitura originaria della macchina.

Gli eventuali interventi per il detto adeguamento devono avvenire, come minimo, nel rispetto della sopra citata legislazione previgente e, per le parti eventualmente modificate per ottemperare a quanto richiesto dalla legge previgente e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove.

- **Per macchine dotate di marcatura CE:**  
**dalle informazioni a disposizione risulta che il venditore, quindi XXX, non ha alcun obbligo specifico a livello formale (es. rilasciare attestazioni o redigere dichiarazioni / attestazioni di conformità), se non quello di consegnare la dichiarazione di conformità originale;**

**XXX S.p.A. acquista una macchina XXX da cliente residente in un paese dell'Area CE, Italia esclusa; esegue manutenzione ordinaria o straordinaria; dopo l'intervento XXX vende la macchina ad altro cliente residente in Italia**

---

**comunque, trattandosi di una macchina XXX rivenduta da XXX come usata, è cautelativo che il comportamento di XXX sia quello di verificare, prima della nuova messa in servizio, la conformità della macchina in relazione a tutti i dispositivi di sicurezza ed ai requisiti obbligatori previsti dalla legislazione vigente al momento della prima messa in servizio.**

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, sono le direttive applicabili in relazione all'anno di costruzione, ad es. Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX.

È quindi necessario che XXX effettui le opportune verifiche sulla macchina usata per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra).

Nella valutazione dell'operazione di compravendita dell'usato è quindi necessario non limitarsi solo alla contabilizzazione del tipo di intervento in oggetto, ossia della manutenzione ordinaria / straordinaria necessaria, ma tenere conto della eventuale necessità di adeguamento della macchina in relazione ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione sopracitata, **con particolare riguardo al Manuale di istruzioni ed agli schemi elettrici – fluidici, che a seconda dei casi saranno da completare / modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostituire ex-novo.**

L'eventuale necessità di adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione pertinente sopra citata può derivare da manomissioni effettuati dal precedente proprietario della macchina o da eventuali carenze nella fornitura.

Gli eventuali interventi per il detto adeguamento devono avvenire, come minimo, nel rispetto della normativa applicabile ai fini della marcatura CE al momento della costruzione della macchina e, per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove.